



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA

Via Trento e Trieste, 2 - 46048 Roverbella (MN) Tel. 0376694157
C.M. MNIC818005 Codice univoco UFSR5X Cod. Fisc. 93034770201
PEO: mnic818005@istruzione.it www.icroverbella.edu.it PEC: mnic818005@pec.istruzione.it

***Ai componenti del GLO
Al personale scolastico
Ai Genitori
All'albo scuola
Al Sito web***

OGGETTO: Decreto Costituzione GLO – a.s. 2025/2026

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTA** la legge 107/2015;
- VISTO** il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 10;
- VISTO** il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- VISTO** il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”;
- VISTO** il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma2);
- CONSIDERATO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VALUTATA** la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- VISTA** la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- VALUTATA** l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità);

- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
- VISTA** la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- CONSIDERATO** il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;
- VISTO** il Decreto n. 182 del 29 dicembre 2020 – Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'art. 7, c.2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66
- CONSIDERATO** che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che "Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale";
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 13/01/2021 "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2 -ter del Decreto Legislativo 66/2017. "Decreto del Ministro dell'Istruzione 29 dicembre 2020, n. 182;
- VISTO** il Decreto del MIM n.153 del 1° agosto 2023, relativo alle disposizioni correttive al Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale del piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66;
- VISTE** le Linee Guida allegate al DM 153/2023;
- AL FINE DI** garantire alla scuola il carattere di inclusività previsto dalla normativa vigente e far conseguire a ciascuno il successo formativo in relazione alle proprie individuali potenzialità come previsto dalla Carta Costituzionale

DECRETA

Art. 1 - Costituzione GLO

Presso l'istituto I.C. ROVERBELLA per l'anno scolastico 2025/2026 è costituito il **Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO)** per la progettazione finalizzata all'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017), nelle persone di seguito indicate, membri di diritto:

- a) Dirigente Scolastico o suo delegato;
- b) Team dei docenti contitolari/consiglio di classe;

c) Genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 15 della legge 104/92);

Altre persone definite «*figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità*», possono partecipare solo su autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico.

L' Unità di valutazione multidisciplinare (UVM) dell'Azienda Sanitaria Locale, ossia l'organo collegiale che ha redatto il Profilo di Funzionamento, ha il compito di fornire al GLO il “necessario supporto”. L'istituzione scolastica concorda con l'ASL di riferimento di ciascun alunno con disabilità le modalità operative più idonee per offrire a ogni GLO il tipo di supporto più adatto.

Art. 2 - Funzioni e compiti del GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- 1) Elaborare ed approvare il PEI
- 2) Monitorare e verificare il PEI
- 3) Raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi effettuati e predisporre ulteriori piani d'intervento in favore del singolo alunno

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

Il PEI viene “elaborato e approvato” dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsicosociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che il PEI deve essere redatto “in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona”.

Inoltre “è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni”.

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocazione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocazione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

Art. 3 - Funzionamento GLO

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico che esercita il potere di delegare funzione al Docente Referente inclusione (F.S. INCLUSIONE) o al Coordinatore di classe.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario che va allegato al PEI.

Art. 4 - Pubblicazione

Il presente documento è pubblicato all'Albo online di questo Istituto.

Gli incarichi non comporteranno oneri aggiuntivi per lo Stato.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Diana Monaco

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa)